

## **Progressioni verticali e necessaria attribuzione di punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea**

### **Ritenuta irragionevole la sostanziale equiparazione dei diversi titoli di studio, occorrendo premiare con un punteggio più alto la laurea quinquennale**

Il Tar Lazio, Roma, sez. I, con sentenza n. 22593 del 14 dicembre 2024, si pronuncia sul ricorso presentato da un dipendente di ruolo della giustizia amministrativa, partecipante ad una procedura per la progressione tra le aree riservata al personale a tempo indeterminato della giustizia amministrativa per la copertura di complessivi 16 posti nell'area funzionari (profilo di funzionario amministrativo giuridico-economico), risultato in posizione non utile al conseguimento della posizione messa a concorso.

Con istanze inviate alla commissione giudicatrice, l'esponente richiedeva l'accesso agli atti e la revisione in autotutela del proprio punteggio deducendo l'erronea valutazione dei titoli posseduti l'illegittimità degli atti, denunciando vizi di violazione di legge e eccesso di potere che inficerebbero sia il bando, sia la valutazione operata dalla commissione, chiedendo in conclusione l'annullamento degli atti gravati, con il conseguente effetto conformativo della decisione mediante rivalutazione e revisione della propria posizione.

In particolare, la parte ricorrente assume che i punteggi che il bando riconosce ai titoli di studio non sarebbero idonei a valorizzare i candidati in possesso della laurea quadriennale (cd. vecchio ordinamento) rispetto, innanzi tutto, ai candidati in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado e poi anche rispetto a quelli in possesso della laurea triennale, ritenendo irragionevole l'attribuzione di 11 punti (più un punto in caso votazione massima) per il diploma di scuola media superiore e di 12 punti (con aumento di un punto in caso di votazione di 105/110 e di due punti in caso di 110 e lode) alla laurea triennale, a fronte di eguale punteggio di punti 12 per la laurea quinquennale.

Il Collegio condivide quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui le ipotesi indicate, dimostrano l'irragionevolezza del criterio del bando in questione, indicando altresì come tale illogica distribuzione dei punteggi abbia alterato l'assegnazione degli stessi.

Si ribadisce come, al netto degli altri titoli esperienziali, sia palese l'irragionevolezza della sostanziale equiparazione, specie se riferita al diploma di scuola media superiore e alla laurea quinquennale, posto che quest'ultima integra un percorso di studi sicuramente più importante del primo, premiabile con l'assegnazione di un punteggio ben più alto.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il bando deve dunque essere dichiarato illegittimo in ragione della ricorrenza dei vizi denunciati in ricorso, nella sola parte di interesse del ricorrente e limitatamente alla sua posizione.